



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 3824 DEL 07/08/2023

DEL SETTORE Settore 8 - Ambiente e marmo

U.O. 8.4 - Concessioni e gestione patrimonio cave

OGGETTO: ESTENSIONE DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE EX ART. 38 COMMA 5 DELLA L.R.T. 35/2015 E S.M.I. E EX ART. 21 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE PER SOC. ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L. REGISTRATA AI SENSI DEL REG. (CE) 1221/2009 (EMAS) – CAVA N. 153 “FOSSAFICOLA B” – PABE SCHEDA 15 BACINO DI COLONNATA

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale 32464/2023, con il quale si attribuisce al Dott. Giuseppe Bruschi, l'incarico di Direttore Responsabile del Settore 8 Ambiente e Marmo a decorrere dal giorno 28.04.2023 fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

VISTI:

- la Legge Regionale Toscana n. 35/2015 e s.m.i. *“Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014”*;
- il Regolamento per la Concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 02.07.2020 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 07.04.2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 02.07.2020 con cui è stata approvata la ricognizione degli agri marmiferi comunali quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 38 comma 3 della Legge Regione Toscana n. 35/2015 e s.m.i. *“Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della l.r. 78/98 e dell'articolo 3 della l.r. 104/1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni dal 31 ottobre 2016”*
- ai sensi dell'art. 38 comma 5 della Legge Regione Toscana n. 35/2015 e s.m.i. *“Il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di*

ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009;...”,

- ai sensi dell'art. 21 comma 5 del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara vigente *“Il termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 (leggersi 31 ottobre 2023) può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, dal momento in cui le imprese escavatrici siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009;...”,*

VISTA la Sentenza del TAR Toscana n. 995/2022 con cui viene chiarito che l'art. 38 comma 5 della L.R.T. 35/2015 e s.m.i. *“prevede due possibili incrementi di durata delle autorizzazioni e concessioni in essere, ognuno dei quali fondato su un'autonoma causa giustificativa. È previsto un incremento di 2 anni “per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009” e un incremento “sino ad un massimo di complessivi venticinque anni” in esito alla presentazione di progetti da realizzare nell'interesse generale...[omissis].. Da ciò deriva che, invero, la norma di legge debba essere letta nel senso che l'incremento massimo venticinquennale per la seconda annualità è interamente volto a remunerare i progetti di rilevanza pubblica generale, senza che debba essere ridimensionato a causa del fatto che l'impresa abbia anche beneficiato, ad altro titolo, di un incremento biennale di durata.”;*

CONSIDERATO che in data 31.07.2023 i signori Gino Mazzi e Roberto Graziani, in qualità di Legali Rappresentanti della società “Escavazione Marmi Fossa Ficola s.r.l.” con sede in Via Piave 24 a Carrara P.IVA 00115710451 esercente la cava n. 153 “Fossaficola B” sita nel Bacino di Colonnata PABE Scheda 15, hanno presentato domanda (registrata al ns prot. 60141 del 31.07.2023) in quanto la ditta è in possesso del requisito di registrazione EMAS di cui al reg. CE n. 1221/2009;

Considerato che la società ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L. è concessionaria degli agri marmiferi costituenti la cava n. 153 “Fossaficola B”;

CONSIDERATO che al ns prot. 60141 del 31.07.2023 è stato trasmesso il certificato di registrazione ex reg. CE 1221/2009 (EMAS) n. IT-002239 del 28.06.2023 in formato firmato digitale dal presidente del Comitato Ecolabel – Ecoaudit Sezione EMAS Italia dott. Silvio Schinaia;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per il rilascio dell'incremento temporale di due anni dal 31.10.2023 al 31.10.2025 della concessione ex art. 38 comma 5 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. per imprese registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009 EMAS – cava n. 153 “Fossaficola B”, emessa nei confronti di Escavazione Marmi Fossa Ficola s.r.l., del 03.08.2023 registrata al ns prot. 61341;

VISTI i pareri legali dell'Avvocato Domenico Iaria dello Studio Lessona del 3 e del 26 agosto 2022, agli atti del Settore (prot. 11249/2023 e 11251/2023), nei quali si ricava che:

- soggetta a registrazione EMAS deve essere l'impresa che esercita l'attività rilevante sul piano ambientale, e quindi che in caso di contitolarità della concessione la registrazione EMAS deve essere posseduta dal soggetto autorizzato e cioè da colui che esercita anche su delega degli altri co-concessionari l'attività di escavazione;
- in caso di presenza di più co-concessionari della cava, la domanda di incremento temporale per imprese registrate EMAS deve essere presentata dal concessionario che scava, da solo qualora detenga le quote di concessione maggioritarie all'interno della cava, oppure se minoritario unitamente ad altri co-concessionari in modo che la richiesta venga fatta da un gruppo che raggiunga le quote maggioritarie della concessione, applicando il principio civilistico in materia di comunione dei beni;

CONSIDERATO che:

- la cava n. 153 "Fossaficola B" così come definita dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la concessione ha una superficie totale di 19490 mq ed è una cava costituita per intero da agri marmiferi comunali (100% agri marmiferi);
- che gli agri marmiferi costituenti la cava sono individuati catastalmente al foglio 36 particelle 298/p, 373/p, 374/p, 376/p, 570, 571, 572, 573, 598, 599/p e 621;
- che sugli agri marmiferi della cava n. 153 "Fossaficola B" risultano i titoli concessori come di seguito indicati:

Foglio	Mappale	Intestatari	Quote
36	298p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	373p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	374p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	376p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	570	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	571	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	572	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	573	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	598	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	599p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	621	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%

CONSIDERATO quindi che la soc. "Escavazione Marmi Fossa Ficola s.r.l." esercente la cava n. 153 "Fossaficola B" ad oggi risulta essere concessionaria della cava;

VISTO il certificato di registrazione EMAS n. IT-002239 del 28.06.2023 con validità fino al 13 marzo 2026 rilasciato alla società "Escavazione Marmi Fossa Ficola s.r.l." con sede in Via Piave 24, Carrara (MS), per la Cava "Fossaficola B" n. 153 – Loc. Colonnata Carrara (MS), a firma del dott. Silvio Schinaia in qualità di Presidente del Comitato Ecolabel -Ecoaudit Sezione EMAS Italia (agli atti del Settore);

CONSIDERATO quindi che esistono i presupposti per incrementare il termine di scadenza della concessione di 2 (due) anni dal 31.10.2023 fino al 31.10.2025 ai sensi dell'art. 38 comma 5 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. in quanto l'impresa risulta essere registrata ai sensi del reg. CE 1221/2009;

RITENUTO pertanto di incrementare il termine di scadenza della concessione degli agri marmiferi costituenti la cava n. 153 "Fossaficola B" di 2 (due) anni dal 31.10.2023 fino al 31.10.2025 per registrazione EMAS n. IT-002239 del 28.06.2023 rilasciato alla soc. "Escavazione Marmi Fossa Ficola s.r.l." con sede in Carrara, Via Piave 24, per la Cava n. 153 "Fossaficola B" sita nel Bacino di Colonnata - Carrara (MS);

RITENUTO che:

- per la durata dell'incremento temporale rilasciato la soc. "Escavazione Marmi Fossa Ficola s.r.l." dovrà mantenere valido il certificato di registrazione e che nel caso di decadenza della validità della suddetta registrazione EMAS decadrà automaticamente anche la proroga della concessione;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio del presente incremento temporale non prevede impegno di spesa;

VISTI: Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; il DLgs n. 267/2000; il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47

del 02.07.2020 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 07.04.2022; la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 02.07.2020 con cui è stata approvata la ricognizione degli agri marmiferi comunali quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara, la Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A

- **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 38 comma 5 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. e dell'art. 21 comma 5 del Regolamento Comunale per la Concessione, **l'incremento temporale dal 31 ottobre 2023 fino al 31 ottobre 2025, dei seguenti titoli concessori riferibili alla cava n. 153 "Fossaficola B"**:

Foglio	Mappale	Intestatari	Quote
36	298p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	373p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	374p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	376p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	570	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	571	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	572	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	573	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	598	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	599p	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%
36	621	ESCAVAZIONE MARMI FOSSA FICOLA S.R.L.	100%

- di dare atto che per la durata dell'incremento temporale rilasciato la soc. Escavazione Marmi Fossa Ficola s.r.l. dovrà mantenere valido il certificato di registrazione e che nel caso di decadenza della validità della suddetta registrazione EMAS decadrà automaticamente anche la presente proroga della concessione;
- di dare atto che il concessionario dovrà comunicare con sollecitudine l'eventuale decadenza della validità del certificato di registrazione EMAS;
- di notificare il presente atto alla società "Escavazione Marmi Fossa Ficola s.r.l." tramite invio con posta elettronica certificata;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di incremento temporale della concessione per le imprese escavatrici registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009 (EMAS) di cui all'art. 38 comma 5 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i. e dell'art. 21 comma 5 del Regolamento comunale per la Concessione;
- di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti per il rilascio dell'attività estrattiva;
- di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è la Dott.ssa Laura Oberti;
- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
- di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”